



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 09/10/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2001, n.1097

San Paolo Civitate (Fg) Concessione edilizia n. 24 del 19/5/99 per realizzazione impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa, ditta Girala green Energy s.r.l. - Attivazione procedura ex art. 50 primo comma della L.r. 56/80, per annullamento provvedimenti comunali illegittimi.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

""Con provvedimento a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Paolo Civitate, è stata rilasciata la concessione edilizia n. 24 del 19/05/99 a favore della ditta "Girola Green Energy s.r.l." con sede in Torremaggiore, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa, interessante il suolo in catasto al foglio n. 13 - particella n. 50 nell'agro di S. Paolo.

Va preliminarmente precisato che il suolo in questione ricade nel vigente strumento urbanistico generale del Comune di S. Paolo (PRG approvato con delib. GR n. 13021 del 22/12/81) in zona a "Verde agricolo E" destinata agli usi agricoli, nell'ambito della quale sono consentite costruzioni a servizio dell'agricoltura, nonché (con procedura di deroga) complessi industriali attinenti all'agricoltura, quali stabilimenti enologici, oleari, conservifici ed in genere stabilimenti agricoli (art. 23 NTA).

Anche nel nuovo PRG adottato dal Comune di S. Paolo con delib. CC. n. 45/92 ecc., e trasmesso per l'approvazione regionale, la zona interessata è tipizzata come "zona agricola E", destinata all'esercizio di attività agricole o direttamente connesse con le produzioni agricole e forestali; è ammessa inoltre la costruzione di "impianti pubblici relativi a reti di telecomunicazione di trasporto energetico, impianti terminali (discariche di rifiuti solidi e fognature), impianti di accumulo (acquedotti), di misura e trasformazione (gas), ed opere di riconosciuto interesse regionale" (art. 49 NTA).

Ciò stante, con istanza acquisita al protocollo dell'Assessorato referente al n. 8003 del 17/07/2000, i Sigg.ri Santagata Francesco Salvatore, Masotano Vincenzo e Corroppoli Giuseppe Amedeo, residenti in S. Paolo, hanno richiesto per detta concessione edilizia n. 24/99 l'esercizio dei poteri regionali di annullamento di provvedimenti comunali non conformi alla disciplina urbanistica e/o edilizia vigente, ai sensi dell'art. 50 della L. r. n. 56/80, per presunto contrasto e violazione del PRG, in quanto l'impugnata concessione n. 24/99 afferirebbe alla realizzazione di un impianto a carattere propriamente industriale e non al servizio dell'agricoltura, e dunque non ammissibile -secondo i ricorrenti- nella zona agricola.

Ulteriore richiesta di annullamento della stessa concessione n. 24/99, con identica motivazione sotto l'aspetto urbanistico, è pervenuta all'Assessorato in data 18/09/2000 prot. 9529, sottoscritta dal Sig. Pennacchio Lorenzo + 9 cittadini di S. Paolo.

A dette istanze di annullamento l'Assessorato referente ha dato seguito con la nota prot. 8643 del 01/08/2000 (di richiesta notizie al Sindaco) e con la nota prot. 11674 del 20/11/2000 (inviata in primo indirizzo al responsabile comunale del procedimento e al Sindaco, nonché a norma degli artt. 7 e segg. della L. 241/90, per l'avvio del procedimento - alla controinteressata Girola Green Energy s.r.l. ed infine ai ricorrenti).

Con detta ultima nota, in particolare, si è preso atto della comunicazione prot. n. 5370 del 12/09/2000 a firma del Sindaco, circa le iniziative già assunte in sede comunale ai fini del ritiro della concessione edilizia in argomento, giusta documentazione trasmessa (nota Com.le prot. 1064 del 21/02/2000, di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo per il ritiro, e ordinanza n. 6 del 23/02/2000, di sospensione dei lavori), per l'accertata "non conformità dell'intervento con la destinazione impressa dallo strumento urbanistico vigente all'area interessata (zona agricola E)", come riscontrato negli innanzi citati atti comunali.

Peraltro, si è puntualizzato che il progetto stesso proposto dalla Girola S.r.l. risulta non conforme anche rispetto alle previsioni e norme dell'adottato nuovo PRG, in quanto impianto a carattere industriale per la produzione di energia elettrica, e come tale non espressamente ricompreso nell'elencazione degli interventi ammissibili nelle zone agricole, ex art. 49 del testo delle Norme tecniche di attuazione dell'adottato PRG.

Si è invitato pertanto il Responsabile UTC a completare il citato procedimento amministrativo di ritiro della C.E. n. 24 del 19/05/99 assumendo i conseguenziali ed opportuni provvedimenti di autotutela, precisando che, in assenza di detti provvedimenti di autotutela, in ordine alla concessione edilizia di cui trattasi si sarebbe dato corso, per i profili di illegittimità innanzi richiamati, al procedimento regionale di cui all'art. 50 della L.r. 56/80 richiesto dai ricorrenti.

E' pervenuto successivamente l'atto di invito e diffida datato 11/04/2001 a firma del Presidente della Girola s.r.l., che alla luce dell'inottemperanza del Sindaco di S. Paolo all'emissione del provvedimento definitivo in ordine alla sospensione dei lavori relativi alla concessione edilizia n. 24/99, chiede in ogni caso agli organi regionali la conclusione del procedimento ai sensi degli artt. 49 e 50 della L.r. n. 56/80.

E' pervenuta altresì lettera datata 20/04/2001 a firma dell'avv. Vincenzo Antonucci, in nome e per conto della Girola s.r.l., con allegata Memoria per la partecipazione al procedimento, datata 29/02/2000 e a firma del legale rappresentante della Girola s.r.l., già prodotta - tra gli altri - al Responsabile UTC del Comune di S. Paolo, in relazione all'avvio del procedimento per il ritiro della concessione n. 24/99 (nota comunale prot. 1064 del 21/02/2000 già citata).

Ciò stante, nel presente provvedimento si prende in esame detta Memoria, in ossequio alle disposizioni dell'art. 7 e segg. della L. 241/1990, facendo riferimento ai contenuti afferenti segnatamente agli aspetti urbanistico edilizi della vicenda e tralasciando in questa sede le problematiche di carattere più propriamente igienico-sanitario ed ambientale, già oggetto - per quanto segnalato negli atti prodotti - di specifiche valutazioni con esito favorevole da parte dei competenti organi ed uffici regionali e ministeriali (CRIAP Regione Puglia, seduta del 19/03/98; Delib. GR n. 1735 del 20/05/98; Ministero Ambiente, parere del 02/12/98; Ministero Sanità, parere del 14/10/98; Ministero Industria, Decreto n. 13/99 del 27/01/99 di autorizzazione e nota prot. 225037 del 19/11/99).

In particolare si evidenzia - in estrema sintesi - che i controinteressati sostengono la conformità, a loro avviso, dell'impianto in questione alla destinazione agricola imposta dalla strumentazione urbanistica vigente sull'area interessata (zona di tipo "E" di cui al DM 1444/68), ritenendo detta destinazione agricola rivestire "... un'efficacia meramente negativa, volta cioè ad evitare ulteriori espansioni abitative residenziali, al fine di porzionare le aree edificabili "e precisando ancora che "... Il contenuto della destinazione a verde agricolo che vieta la realizzazione di insediamenti diretti ad urbanizzare il territorio, comporta la conseguenza che l'utilizzazione dei suoli è consentita per tutte le altre destinazioni oltre a quelle che possono considerarsi specifiche siccome dirette a fini prettamente agricoli come case coloniche, magazzini per il deposito di attrezzi agricoli e derrate e così via".

A sostegno di detta tesi, i controinteressati richiamano una serie di sentenze del giudice amministrativo su casi concreti ritenute pertinenti alla fattispecie (Cons. Stato, Sez. IV 29/08/72 n. 768: linea ferroviaria direttissima Roma-Firenze; Cons. Stato, Sez. V, 13/04/89 n. 204: vasche per allevamento trote; Cons. Stato, Sez. V, 28/09/93 n. 968: deposito di esplosivi; TAR Pescara, 18/11/89 n.502: officina manutenzione di mezzi agricoli; Cons. Stato, Sez. V, 13/10/93 n. 104: piscina prefabbricata; TAR Lombardia, Sez. I, 20/04/93 n. 345: campo di tiro a segno; TAR Puglia, Sez. II, 27/07/94 n. 1168: campi

da tennis; Cons. Stato, Sez. IV, 16/10/89 n. 642: impianto idroelettrico).

Sotto altro profilo, i controinteressati sostengono la mancanza delle "ragioni di pubblico interesse che, nella comparazione con l'interesse del concessionario, possono rendere legittimo l'esercizio del potere di autoannullamento che non può essere basato esclusivamente sulla mera illegittimità dell'atto da annullare ... dovendo (l'Amministrazione) necessariamente evidenziare l'esistenza di un pubblico interesse, attuale e specifico, all'adozione dell'atto di autotutela"; quanto innanzi, in considerazione che trattasi, secondo quanto evidenziato, di attività di specifico interesse pubblico (L. 9/01/91 n. 10, art. 1/4° comma, che include tra le fonti di energia tutelate "la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali"), non inquinante e raccomandato a tutela della salubrità dell'ambiente e della salute in consessi nazionali, europei ed internazionali, che a seguito del rilascio della concessione edilizia la Società ha sottoscritto diversi contratti di appalto e di fornitura e che l'iniziativa -a regime- darà lavoro a 70/80 unità.

A fronte delle suddette tesi dei controinteressati, occorre puntualizzare quanto di seguito:

- il DM 1444 del 2/04/68, all'art. 2 individua le zone territoriali omogenee, specificando -tra l'altro- che le zone di tipo "D" sono le parti di territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, e che le zone di tipo "E" sono le parti di territorio destinate ad usi agricoli;
- conformemente a quanto disposto dal citato DM 1444/68, sia il previgente PRG (approvato con delib. GR n 13021 del 22/12/81) e sia il nuovo PRG (adottato con delib. CC. n. 45/92 e trasmesso per l'approvazione regionale) del Comune di S. Paolo prevedono la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando in particolare la "zona agricola di tipo "E" e specificando puntualmente gli interventi edilizi ammissibili nella stessa zona (rispettivamente: art. 23 delle NTA del previgente PRG ed art. 49 delle NTA del nuovo PRG adottato, in precedenza richiamati);
- tra detti interventi ammissibili a norma del previgente PRG e/o dell'adottato nuovo PRG non è ricompreso l'impianto in argomento, in quanto, con ogni evidenza, impianto tecnologico a carattere industriale per la produzione di energia elettrica;
- l'art. 17 della L.r. 31/05/80 n. 56 dispone che il PRG costituisce quadro di riferimento vincolante per ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio" (primo comma), e che "dalla data di adozione del PRG e fino alla data di entrata in vigore del piano, il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le previsioni e prescrizioni di piano regolatore " (secondo comma);
- peraltro, appare utile evidenziare che in linea di principio la vigente legislazione statale e regionale consente, ove ne ricorrano le condizioni, la realizzazione di impianti produttivi anche in variante alla strumentazione urbanistica, previo espletamento delle specifiche procedure indicate, alle quali il Comune di S. Paolo non risulta abbia ritenuto di riferirsi nel caso in questione (D.P.R. 20/10/98 n. 447 "sportello unico per le attività produttive"; LL.rr. n. 34/94 e n. 8/98 in materia di accordi di programma).

Va peraltro debitamente evidenziato che lo stesso Comune di S. Paolo ha già ravvisato, con la citata ordinanza di sospensione lavori n. 6 del 23/02/2000, la non conformità dell'intervento alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente.

Stante quanto innanzi, per quanto è stato possibile riscontrare sulla scorta della documentazione rimessa dal Comune S. Paolo (con nota prot. 5370 del 12/09/2000) e dai controinteressati (in particolare con la Memoria rimessa con lettera del 20/04/2001), accertata la non conformità della concessione edilizia n. 24 del 19/05/99 in argomento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente all'atto del suo rilascio, con specifico riferimento alla circostanza che l'impianto proposto non risulta ricompreso dell'elencazione degli interventi ammissibili nelle zone agricole del Comune di S. Paolo, giusto art. 23 delle NTA del previgente PRG ed art. 49 delle NTA dell'adottato nuovo PRG, e la sua conseguente illegittimità, si propone alla Giunta, ai sensi dell'art. 50/primo comma della L.r. n. 56/80, di assegnare al Sindaco ed al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di S. Paolo il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto, affinché provvedano - in esercizio del potere di autotutela - a porre in essere i

provvedimenti finalizzati all'annullamento della concessione edilizia n. 24 del 19/05/99, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa, ditta Girola Green Energy S.r.l. (suoli in catasto al foglio 13, particella n. 50 nell'agro di S. Paolo).

Circa, infine, la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse per l'esercizio del potere di annullamento, si puntualizza, alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che detto interesse pubblico all'annullamento sussiste sempre qualora la concessione edilizia non sia fondata su di una situazione di fatto e di diritto effettivamente esistente al momento della sua adozione (C. Stato, Sez. II, 05/07/95 n.1200; C. Stato, Sez. V, 10/03/99 n. 229).

Quanto innanzi, con riserva che, in caso di inadempienza del Sindaco e del Consiglio del Comune di San Paolo Civitate nel termine fissato, si procederà con successivo provvedimento, da assumersi dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, all'annullamento d'Ufficio della concessione edilizia n. 24 del 19/05/99 ed alla notifica ai Comuni ed ai privati interessati, ai sensi del richiamato art. 50 secondo comma della L.r. n. 56/80. ""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto g).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÉ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÉ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;

- DI RITENERE, per le motivazioni esposte nella sopra riportata relazione, non conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, e pertanto illegittima la concessione edilizia del Comune di San Paolo Civitate n.24 del 19/05/99, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa, ditta Girola Green Energy S.r.l. (suoli in catasto al foglio 13, particella n. 50 nell'agro di S. Paolo);

- DI ASSEGNARE, in forza del precedente punto, ai sensi dell'art.50/primo comma della L.r. n.56/80, al Sindaco ed al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Paolo Civitate il termine di trenta giorni, dalla notifica del presente atto, affinché provvedano - in esercizio del potere di autotutela - a porre in essere i provvedimenti finalizzati all'annullamento della citata concessione edilizia n.24 del 19/05/99;

- DI RISERVARSI, in caso di inadempienza del Sindaco e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Paolo Civitate nel termine fissato, ai sensi dell'art. 50/secondo comma della L.r. n. 56/80, di procedere con successivo provvedimento da assumersi dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, all'annullamento d'Ufficio della predetta concessione edilizia n.24 del 19/05/99 ed alla notifica al Comune ed ai privati interessati;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Paolo Civitate;

- DI DICHIARARE che il presente provvedimento non e soggetto a controllo ai sensi della Legge n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
